

Con questo non intendiamo di porre un limite alla riconoscenza dei cittadini verso quei benemeriti che esercitano l'arte salutare.

La Commissione non ha proposto che fossero tolte le giuste remunerazioni ai medici. Questo si può fare per atto fra vivi.

L'attuale disposizione concerne solamente gli atti di ultima volontà. Coll'eliminare l'eccezione che sotto questo rapporto era stata introdotta nel progetto del signor guardasigilli, ben lungi dal far torto a' medici, al loro disinteresse, al loro carattere, la Commissione anzi ha creduto di rendere loro omaggio, perchè appunto, come l'esercizio quotidiano lo prova, i medici sono per lo più condotti nell'esercizio della nobile loro arte dai più lodevoli sentimenti. Hanno per guida l'amore dell'umanità, e non la speranza di meschine remunerazioni.

**BERTINI.** Io mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole mio collega Demaria relativamente all'articolo stesso; anzi proporrei un sotto-emendamento, cioè che s'inscrivesse nell'articolo 6 la stessa disposizione del Codice francese, il quale prescrive che *le disposizioni remuneratorie siano in proporzione dei servizi resi dal curante e delle facoltà del testatore*. Stabilita questa proporzione, rimarrebbe inutile e di niun valore la proposta fatta dall'onorevole relatore della Commissione. Se il lascito è proporzionato alle facoltà del testatore, la remunerazione non potrà mai essere eccessiva.

**DEMARIA.** L'onorevole deputato Sineo all'interpellanza sulle ragioni che avevano mossa la Commissione a sopprimere le disposizioni da me combattute, diceva che a ciò era stata indotta la Commissione dalle ragioni già allegate in genere dal signor guardasigilli. Ma io mi prevalgo appunto di questo argomento per provare che non si deve togliere questo articolo di eccezione favorevole ai medici. Se l'onorevole signor guardasigilli, malgrado le ragioni generali in conseguenza delle quali venne adottato l'articolo 5, ha creduto necessario di proporre nell'articolo 6 la restrizione che si vorrebbe sopprimere, queste ragioni dovrebbero essere egualmente valedoli per far ammettere la restrizione proposta dal signor guardasigilli.

L'onorevole deputato Sineo ci ha detto che nemmeno la restrizione alla vigesima sembrerebbe ammissibile, in quanto che può cotesta vigesima essere di tal considerazione da non potersi ammettere che il testatore ne possa liberamente disporre.

Io osserverò al signor deputato Sineo che quando il testatore non crede che il medico abbia sufficienti titoli alla sua gratitudine, non disporrà certamente di una vigesima, la quale riesca ad una somma troppo eccessiva: quando poi il testatore crede di aver debito abbastanza per giustificare il rilascio della vigesima, allora egli deve essere in libertà di poterlo fare; imperocchè la remunerazione che si dà al medico per i benefici ch'esso procura non è una remunerazione pareggiabile coi benefici che si ottengono per altro titolo qualsiasi. Il medico procura all'ammalato dei beni dei quali è incalcolabile il prezzo; e perciò una vigesima, per quanto sia vistosa, non potrà mai dirsi compenso sufficiente al beneficio che ricevette il malato dal medico che gli ha conservata la vita. Eppertanto, fondandomi sulle ragioni generali per le quali il signor guardasigilli avea proposta questa restrizione, io persisto nel chiedere che la medesima sia ammessa quale emendamento dell'articolo 6.

**SINEO, relatore.** Rispondo, come risulta dalla discussione, che la Commissione non ha avuto l'intento di restringere le

giuste remunerazioni, ma appunto è stata mossa dal timore che sotto il velo di una remunerazione si possa nascondere l'effetto di una ingiusta captazione.

Questo timore non cessa pel solo motivo che si sia dato ad un legato il titolo di remuneratorio, e ch'esso non ecceda il valore di un ventesimo dell'eredità.

Certo, l'emendamento dell'onorevole deputato Bertini sarebbe più facilmente ammissibile, perchè quando si lasciasse ai tribunali l'arbitrio di giudicare della proporzione tra questo legato remuneratorio e le sostanze del testatore, si avrebbe una speciale guarentigia adattata a tutti i casi; tuttavia io farò presente alla Camera che si tratta di una disposizione generale; ricorderò, come diceva l'onorevole deputato Borella, che si tratta di una disposizione comune a tutti coloro che possono esercitare troppo facile influenza sull'ammalato.

La Camera ha esitato ieri nell'adottare che si potesse sino alla somma di 300 franchi disporre per donazione o per testamento in favore dei corpi morali che possono esercitare influenze di questo genere. Vorrà essere oggi più corriiva?

È questo, senza dubbio, un sacrificio che si richiede dagli onorevoli cittadini che esercitano l'arte salutare; sarà pur questo uno dei tanti sacrifici ch'essi fanno a pro della patria.

Mi compiaccio anch'io di riconoscerlo e proclamarlo. I medici nel nostro paese hanno sempre date prove di essere ottimi cittadini, sì nella vita privata che nella pubblica. Quanto sia il loro amore verso i loro simili lo dimostreranno anche rinunciando alla speranza di questi legati remuneratorii.

**PRESIDENTE.** Ricorderò alla Camera come all'articolo proposto dalla Commissione il deputato Bertini ed il deputato Demaria proponessero di sostituire una parte dell'articolo 1, e come il deputato Bertini a questo stesso articolo volesse anettere una clausola, in via di sotto-emendamento, all'emendamento del deputato Demaria, la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Purchè la disposizione remuneratoria sia in proporzione delle facoltà del testatore e dell'importanza dei servizi prestati. »

Domanderò se il sotto-emendamento del deputato Bertini sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Pare al Ministero di aver sufficientemente lasciata al testatore la facoltà di remunerare le opere e le cure a suo favore impiegate dal medico o chirurgo curante, dicendo che all'articolo 5 si troverebbe un'eccezione per i casi in cui si tratti di disposizioni particolari espressamente remuneratorie. Si tratta ora di determinare la misura di queste disposizioni remuneratorie.

Pare al Ministero che l'espressione proposta nel sotto-emendamento Bertini sia troppo vaga e che possa dar luogo a troppe discussioni giudiziarie sul punto, se la disposizione sia veramente proporzionata o no alle cure prestate al testatore, e se sia proporzionata al patrimonio.

In questa circostanza è meglio usare un'espressione più usata, più certa, più determinata, e parve al Ministero che questa espressione più certa, più determinata si trovasse nell'impedire che queste disposizioni meramente remuneratorie eccedano il ventesimo di quella porzione della quale il testatore poteva disporre. In conseguenza il Ministero insiste nei termini della sua proposta e respinge il sotto-emendamento del deputato Bertini, come vago e certamente suscettivo di dar luogo per la sua applicazione a molti litigi.